

Publicato il 01/08/2022

N. 01854/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico
Giovanni Caramori, Luca Colombo e Paola Anna Monno, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio dei primi due in Milano, Via Fontana, n. 18;

contro

COMUNE DI CARONNO VARESINO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni
Brambilla Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Visconti di
Modrone, n. 6;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosimo Gadaleta,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28;

per l'annullamento

del provvedimento PG 416/2019 datato 14 gennaio 2019, con il quale il Comune di Caronno Varesino - Servizio di Polizia Locale:

ha autorizzato la signora -OMISSIS- ad apporre il segnale indicante “Passo Carrabile aut. n. 04/2018” richiesto in via Garibaldi al civico n. 22;

ha ordinato l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza dell'accesso sopraindicato, autorizzando l'apposizione della relativa segnaletica di cui all'art. 120, figura II-78, con pannello integrativo di rimozione forzata di cui all'articolo 83, figura 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;

nonché di ogni altro provvedimento agli stessi presupposto, antecedente, consequenziale, preordinato o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Varesino della sig.ra -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti sono comproprietarie, in ragione del 50 per cento ciascuna, di un'area contraddistinta al Catasto Terreni di Caronno Varesino al Foglio 907 mappale 212.

Tale area è gravata da una servitù di passaggio in favore di altra area di proprietà della sig.ra -OMISSIS-. In particolare, dalle fotografie depositate in giudizio, risulta che il mappale 212, come detto di proprietà delle ricorrenti, è interposto fra i cancelli di ingresso che conducono all'abitazione della -OMISSIS- e la pubblica via; la servitù ha dunque la

funzione di consentire il collegamento fra l'abitazione e la strada pubblica.

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune Caronno Varesino ha stabilito di rilasciare alla -OMISSIS- l'autorizzazione al passo carraio relativamente al cancello della sua abitazione il quale, come detto, si affaccia sull'aera di proprietà delle ricorrenti.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Caronno Varesino e la controinteressata, sig.ra -OMISSIS-.

Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 14 giugno 2022.

Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla controinteressata. Sostiene in particolare quest'ultima che le ricorrenti non avrebbero alcun interesse a proporre il presente ricorso atteso che l'atto impugnato non sarebbe in sé concretamente e attualmente lesivo della loro posizione in quanto meramente ricognitivo di una situazione giuridica già esistente.

L'eccezione non può essere condivisa, in quanto, come si vedrà, con l'atto impugnato, il Comune ha regolato la circolazione dei veicoli che avviene sull'area di proprietà delle ricorrenti imponendo limiti all'utilizzazione di quest'ultima ed incidendo quindi sul loro diritto.

Venendo ora al merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo, avente carattere assorbente, con il quale le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2 e 22 del d.lgs. n. 285 del 1992.

In proposito si osserva che, in base all'art. 22, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, «Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni

dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato>>. L'articolo 2 del medesimo decreto legislativo precisa che <<ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali>>.

Da queste norme si ricava agevolmente che l'autorizzazione di cui si discute riguarda gli accessi alle strade pubbliche e non quelli che si affacciano su aree private.

E' dunque palese la violazione delle norme in esame, posto che, con il provvedimento impugnato, è stata rilasciata l'autorizzazione di passo carraio relativamente ad un accesso che non si affaccia su una strada pubblica ma sull'area di proprietà delle ricorrenti.

Si deve poi aggiungere che, come anticipato, con il rilascio dell'autorizzazione di passo carraio, il Comune ha regolato la circolazione vietando la sosta dei veicoli nei pressi del cancello di ingresso all'abitazione della controinteressata. Va tuttavia osservato che, in base al combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 5, ultimo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, gli enti proprietari delle strade pubbliche possono regolamentare la circolazione che avviene sulle strade di loro proprietà e, quindi, appunto su strade pubbliche. Non è invece possibile la regolamentazione pubblica della circolazione che avviene su aree private.

E' evidente al Collegio che il Comune di Caronno Varesino ha deciso di intervenire per evitare contrasti fra le due proprietà ed assicurare una circolazione ordinata su un tratto di strada che, seppur privata, è molto vicina alla pubblica via; in tal modo però l'Amministrazione ha esercitato un potere che non le compete, e ciò anche considerando che non spetta certo al Comune sanzionare l'eventuale violazione del diritto di servitù di cui la controinteressata è titolare dovendo quest'ultima, in caso di violazione, far valere tale diritto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per tutte queste ragioni va ribadita la fondatezza della censura in esame.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

Sussistono comunque i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensare, fermo l'obbligo a carico del Comune di Caronno Varesino di rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.